

Comune di Ravenna

Area Infrastrutture Civili

Servizio Edilizia Pubblica

Lavori di

CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT

COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE

Prestazioni obbligatorie ed opzionali

DISCIPLINARE DI INCARICO

*CONTENENTE NORME E CONDIZIONI PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI
REALIZZAZIONE DELL'OPERA, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008*

INDICE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto dell'incarico
- Art. 3 Riferimenti vincolanti
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi generali
- Art. 6 Le prestazioni da fornire
- Art. 7 Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o all'inizio dei lavori
- Art. 8 Adempimenti nel corso dei lavori
- Art. 8 bis Modalità di verifica e controllo dell'attività svolta dal Coordinatore
- Art. 9 Adempimenti connessi alla ultimazione dei lavori
- Art. 10 Variazioni, interruzioni e ordini informali
- Art. 11 Modalità di determinazione dell'importo dell' onorario
- Art. 12 Modalità di corresponsione dell'onorario
- Art. 12.bis Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 Penali
- Art. 14 Altre condizioni disciplinanti l'incarico
- Art. 15 Risoluzione dell'incarico
- Art. 16 Rinuncia dell'incarico
- Art. 17 Responsabilità verso terzi e assicurazione
- Art. 18 Definizione delle controversie
- Art. 19 Registrazione
- Art. 20 Domicilio
- Art. 21 Efficacia del disciplinare
- ART. 22- Spese contrattuali
- Art. 23 Allegati

Art. 1. Premessa

L'Amministrazione Comunale di Ravenna, nel seguito denominata semplicemente "Amministrazione", affida formalmente l'incarico avente ad oggetto quanto di seguito rappresentato.

Art. 2. Oggetto dell'incarico

1. L'incarico ha per oggetto l'espletamento dell'attività di coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera così come definito dall'art. 89, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008, distinto come segue:

1.a quale prestazione obbligatoria (il cui incarico risulta esecutivo unicamente a seguito di sottoscrizione del contratto) in relazione ai lavori di COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE nell'ambito della CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT, Viale Europa 1, Ravenna.

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (AL LORDO DI RIBASSO) €.:13.457.400,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 300.000,00, di cui per opere edili ed impiantistiche €.: 13.157.400,00 riconducibili principalmente alla Cat. E.12 (tab. Z-1 del D.M. 17/06/2016).

DATA INIZIO PRESUNTA DEI LAVORI: Gennaio 2020 – Nel caso in cui l'incarico venga affidato a lavori già avviati non saranno dovute le competenze riguardanti i SAL già emessi.

DURATA CONTRATTUALE: 440 giorni

1.b quale PRIMA prestazione opzionale (vincolante per l'affidatario solo qualora il Rup eserciti la opzione di avviare le prestazioni di cui all'oggetto) in relazione ai lavori di COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE nell'ambito della CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT – OPERE ESTERNE.

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (AL LORDO DI RIBASSO) €.:**€ 1.637.580,40**, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 40.000,00, di cui per opere di sistemazione esterna €.: 1.597.580,40 riconducibili principalmente alla Cat. E.12 (tab. Z-1 del D.M. 17/06/2016);

DATA INIZIO PRESUNTA DEI LAVORI: MAGGIO 2020– Nel caso in cui l'incarico venga affidato a lavori già avviati non saranno dovute le competenze riguardanti i SAL già emessi.

DURATA CONTRATTUALE: 270 giorni

1.c quale SECONDA prestazione opzionale (vincolante per l'affidatario solo qualora il Rup eserciti la opzione di avviare le prestazioni di cui all'oggetto) in relazione ai lavori di COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE nell'ambito della CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT – FORNITURE

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (AL LORDO DI RIBASSO) €.:**€ 2.022.500,00**, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 20.000,00, di cui per forniture di arredi ed attrezzature per il funzionamento della struttura €.: **€ 2.002.500,00** riconducibili principalmente alla Cat. E.12 (tab. Z-1 del D.M. 17/06/2016);

DATA INIZIO PRESUNTA DEI LAVORI: MAGGIO 2020– Nel caso in cui l'incarico venga affidato a lavori già avviati non saranno dovute le competenze riguardanti i SAL già emessi.

DURATA CONTRATTUALE: 270 giorni

2. Con riferimento alla durata del presente incarico si precisa che la relativa durata è legata alla durata dei lavori oggetto di coordinamento di cui al presente affidamento che potranno essere oggetto di proroghe e/o ritardi che potranno modificare la durata contrattuale dei lavori e protrarre la durata dell'incarico senza che siano dovuti adeguamenti dell'importo dovuto.

Art. 3. Riferimenti vincolanti

1. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza piena ed assoluta del presente disciplinare nonché delle disposizioni risultanti:

- a) dal D.Lgs. n. 81/2008;
- b) dal D.Lgs. n. 50/2016
- c) D.P.R. n. 207/10 per le parti applicabili

Art. 4. Definizioni

Si assumono le seguenti definizioni:

- a) D.Lgs. 50/16 si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- b) per "D.P.R. 207/10" si intende il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 10 ottobre 2010 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- c) per "D.Lgs. 81/2008" si intende il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) per "coordinatore per la esecuzione" si intende il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 89 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008
- e) per "piano" si intende il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008
- f) per "piano operativo" ovvero P.O.S. si intende il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008.;
- g) per "Responsabile del Procedimento si intende il Responsabile dei lavori art. 89 comma 1 let c) D.lgs 81/2008
- h) per "fascicolo" si intende il documento di cui all'art. 91, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 5. Obbligazioni generali

1. Il coordinatore per l'esecuzione deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del coordinatore per l'esecuzione ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

3. Il coordinatore per l'esecuzione deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 6. Le prestazioni da fornire

- a) Il Coordinatore per la esecuzione si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui all'art.92 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare;
- b) Acquisisce da parte dell'impresa esecutrice o da parte dell'Amministrazione in caso di istanza di subappalto, ed esamina la documentazione per la verifica dei requisiti tecnico professionali:
 - iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
 - documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (richiesto a cura dell'Amministrazione);
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
 - Piano Operativo della sicurezza di ogni impresa presente in cantiere.

- c) Per conto del Responsabile dei lavori è delegato ad effettuare le seguenti verifiche:
 - chiede alle imprese esecutrici o acquisisce dall'Amministrazione qualora in suo possesso, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
 - Chiede l'elenco del personale e verifica, prima dell'ingresso in cantiere dei singoli lavoratori, la regolarità della posizione lavorativa.
- d) Verifica il costante aggiornamento del cartello di cantiere e dell'affissione della notifica preliminare, da effettuarsi a cura dell'impresa, segnalando tempestivamente a DL e RUP eventuali inadempienze.
- e) Verifica la corretta tenuta ed il costante aggiornamento della documentazione riguardante l'assolvimento degli obblighi legati alla sicurezza da conservarsi in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza segnalando tempestivamente a DL e RUP eventuali inadempienze.
- f) in accordo con la DL esamina e verifica il rispetto ed il costante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori verificando il rispetto dello stesso e valutando i potenziali rischi derivanti da lavorazioni interferenti chiedendo eventuali integrazioni o chiarimenti all'impresa;
- g) Convoca apposite riunioni di coordinamento per l'organizzazione delle lavorazioni interferenti dandone notizia alla DL delle disposizioni impartite.

2. Il coordinatore per l'esecuzione si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta trasmissione.

Art. 7. Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o all'inizio dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore per la Esecuzione dovrà valutare positivamente l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza fornito **dall'Impresa appaltatrice** (art. 92 comma 1 let b) Dlgs 81/2008) e dalle eventuali **ulteriori imprese esecutrici** (art. 101, comma 3 D.Lgs. 81/2008). Si dovrà dare conto di quanto sopra tramite compilazione dell'allegato al presente documento (**MOD 9.1.12**) ovvero tramite modulistica diversa, avente almeno i medesimi contenuti, predisposta dal professionista.
2. Qualora prima dell'inizio dei lavori l'impresa esecutrice presenti, ai sensi dell'art. 100 comma 5 del Dlgs 81/2008, proposte integrative al P.S.C. il Coordinatore si dovrà esprimere in merito alle stesse.
3. Per la verifica dell'idoneità dei P.O.S. di cui al comma 1 e per l'eventuale valutazione delle proposte di cui al comma 2 il Coordinatore si esprimerà in forma scritta (utilizzando la modulistica sopra citata) circa:
 - a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dalle imprese esecutrici;
 - b) l'idoneità del piano operativo, da considerare come documento complementare di dettaglio del P.S.C., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, la rispondenza circa i contenuti minimi di cui all'allegato XV, punto 3, D.Lgs. 81/2008 e la compatibilità dello stesso rispetto al contenuto di altri POS presentati per il cantiere;
4. In nessun caso, ai sensi dell'art. 100, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008, le proposte di cui al comma 2, anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.
5. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il coordinatore per l'esecuzione si pronuncia motivatamente entro i successivi dieci (10) giorni.

7. Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il coordinatore per l'esecuzione adegua il piano e lo ritrasmette al responsabile del procedimento.

8. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte ed il coordinatore dovrà procedere quindi all'adeguamento del piano secondo quanto previsto dal comma precedente.

Art. 8. Adempimenti nel corso dei lavori

1. Il coordinatore per l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve:

a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni pertinenti a ciascuno di loro contenute nel P.S.C. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e del piano operativo; ivi compresi i piani operativi presentati dai subappaltatori che saranno oggetto di verifica da parte del coordinatore per l'esecuzione nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 7; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) verificare la costante presenza e conservazione sul cantiere di tutta la documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008 riferendo tempestivamente al Responsabile del procedimento di eventuali carenze riscontrate;

f) verificare la conformità e adeguatezza delle macchine e attrezzature utilizzate nel cantiere dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e dai lavoratori autonomi;

g) verificare che gli addetti alle lavorazioni abbiano ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza

h) verificare che sul cantiere sia presente solo personale autorizzato ed identificato con i cartellini prescritti dalla normativa vigente;

i) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste rispettivamente dagli articoli 94, 95, 97 del D.Lgs. 81/2008, nonché proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero la risoluzione del contratto.

j) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, **incluso il rispetto di quanto prescritto al successivo punto m).**

k) armonizzare la propria attività con quella del Direttore dei Lavori fornendo allo stesso, in particolare, tutte le informazioni dirette prioritariamente al Responsabile del Procedimento, ivi comprese le comunicazioni relative a verifiche ed accertamenti in ordine al rispetto di quanto previsto all'art. 46 ter dal Capitolato Speciale d'Appalto, disciplinanti la esecuzione dei lavori.

l) compilare, in occasione di ogni stato avanzamento lavori da emettere da parte del Direttore dei lavori, l'allegato **MOD. 9.1.14** o diversa modulistica, avente almeno i medesimi contenuti, predisposta dal professionista, nell'ambito del quale il professionista approva, altresì, l'importo relativo ai costi della sicurezza da porre in liquidazione in base ai medesimi sal, ai sensi del punto 4.1.6 dell'all. XV D.Lgs. 81/2008.

m) verificare, nel caso di **Imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato** non partecipanti in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, il puntuale rispetto di quanto prescritto nella lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 DEL 10/02/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché di predisporre adeguate condizioni di sicurezza fino alla posa del prodotto nel cantiere. Lo scambio di informazioni fra datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, impresa fornitrice ed eventuale trasportatore terzo) dovrà avvenire mediante reciproca compilazione degli allegati 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

2. Qualora il responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al comma 1, lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

3. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera i), il coordinatore per l'esecuzione deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, assumendosene le responsabilità, con adeguata motivazione; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata quelle la cui violazione è punita ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 con la sanzione dell'arresto, nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al comma 4.

4. Per la sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera j), il coordinatore può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al responsabile del procedimento. La sospensione è confermata per iscritto all'impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata da adeguata motivazione.

5. Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al comma 1, lettera i), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera j), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 12 lett. a), il coordinatore per l'esecuzione accede e presenza nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori; in ogni caso l'attività dei suddetti dipendenti o collaboratori, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati al responsabile del procedimento, avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore per l'esecuzione che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

7. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al coordinatore per l'esecuzione la sostituzione o l'allontanamento immediato dei predetti dipendenti o collaboratori, senza obbligo di motivazione, così come può richiedere al coordinatore per l'esecuzione una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso. *Qualora, per motivate ragioni accertate dal responsabile del procedimento, il coordinatore per l'esecuzione non sia in grado di garantire la propria presenza continuativa nel cantiere di cui all'oggetto o soddisfare le richieste di cui al comma precedente, ne dovrà dare preventiva comunicazione al responsabile del procedimento medesimo al fine di concordare con lo stesso soluzioni alternative atte a garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dei lavori, l'adempimento delle prestazioni professionali richieste dal presente disciplinare, ferme restando le responsabilità in capo al coordinatore per la esecuzione.*

8. La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, così come la mancata formulazione di integrazioni o modifiche alle prestazioni del coordinatore per l'esecuzione, non comporta acquiescenza, da parte del responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore per l'esecuzione medesimo.

9. E' compresa nell'incarico, senza ulteriori compensi rispetto a quelli stabiliti nell'Allegato **"PROSPETTO CALCOLO PARCELLA"** al presente disciplinare, l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 205 del D.Lgs. n. 50/16, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o circa gli oneri per l'attuazione del piano. E' inoltre compreso nell'incarico lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente documento con riferimento ad ogni eventuale lavorazione/attività richiesta all'impresa da parte dei collaudatori fino al momento di intervenuta fine lavori come risultante da apposito verbale.

10. Le proposte di cui all'art. 7, comma 2, possono essere presentate al coordinatore per l'esecuzione anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dello stesso articolo.

11. Il coordinatore per l'esecuzione svolge l'incarico in conformità alle normative che sono emanate successivamente alla sua nomina e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

12. Sarà onere del coordinatore per l'esecuzione:

- a) **Effettuare, durante i periodi di effettivo svolgimento dei lavori, almeno n. 2 (due) visite settimanali oltre al numero visite settimanali offerte in sede di gara.** Tali visite dovranno essere effettuate tassativamente dal titolare dell'incarico salvo cause di forza maggiore o periodi limitati di assenza programmata nei quali potrà essere sostituito da tecnici del suo team. Ulteriori visite settimanali potranno essere svolte dai membri del team, in possesso della qualifica di Coordinatore per l'esecuzione (D.Lgs.81/2008 Allegato XIV). In previsione di lavorazioni particolarmente gravose (vario di travi, movimentazione carichi di particolare rilevanza, ecc.) il Coordinatore dovrà prevedere una sua presenza continuativa, anche su richiesta della DL.
- b) trasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei Lavori, **tramite e mail, entro il giorno lavorativo successivo**, copia dei verbali di cui alla precedente lettera a) nonché delle riunioni di coordinamento effettuate con le imprese operanti sul cantiere completi della documentazione necessaria a meglio descrivere le modalità operative/prescrizioni per il mantenimento delle condizioni di sicurezza (tramite compilazione dell'allegato al presente documento (**MOD 9.1.13**) ovvero tramite modulistica diversa, avente almeno i medesimi contenuti, predisposta dal professionista.
- c) Trasmettere al Responsabile del procedimento, **secondo le modalità ed i tempi di cui al precedente punto b)** eventuali verbali riscontranti situazioni non regolari o critiche complete di documentazione fotografica nell'oggetto o nel testo della comunicazione dovrà essere riportato: **COMUNICAZIONE AL R.U.P. DI SITUAZIONE NON REGOLARE.**
- d) **Segnalare, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al collaudatore se nominato ed all'impresa, entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dall'evento che possa originare l'applicazione della penale prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto la propria proposta di applicazione delle penali citate.**

13. Il coordinatore per l'esecuzione è obbligato, senza ulteriori compensi rispetto a quello derivante dal ribasso offerto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente disciplinare, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 8 bis. Modalità di verifica e controllo dell'attività svolta dal coordinatore

- 1. Il Coordinatore per la esecuzione in fase di esecuzione dei lavori è a conoscenza ed accetta che:

- a) Il Responsabile del Procedimento possa in qualunque momento verificare l'attività svolta, richiedendo di visionare la documentazione indicata nel precedente articolo 8, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta stessa;
- b) Un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione Comunale, dalla stessa incaricato, possa eseguire dei sopralluoghi in cantiere, anche non preventivamente concordati, al fine di procedere con attività di verifica nell'ambito del sistema Gestione Qualità e Sistema Gestionale denominato Lavoro Etico o altri sistemi gestionali in uso soggetti a certificazione di conformità.

Art. 9. Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori

1. Ad avvenuta ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione produce i documenti aggiornati relativi all'incarico e all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo (tramite compilazione del **MOD. 9.1.11** allegato o altro diverso documento, avente almeno i medesimi contenuti, predisposto dal professionista).

Art. 10. Variazioni, interruzioni e ordini informali

1. Il coordinatore per l'esecuzione è responsabile del rispetto del presente disciplinare per l'espletamento dell'incarico.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile dei lavori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del coordinatore per l'esecuzione.
3. Il coordinatore per l'esecuzione risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Art. 11. Modalità di determinazione dell'importo dell'onorario

1. Visto l'art. 24 c. 8 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 17/06/2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi del suddetto articolo*) il calcolo dell'onorario per l'incarico di cui al presente disciplinare è stato determinato sulla base dell'importo presunto dei lavori interessati dalle prestazioni di cui all'oggetto, riconducibile alle categorie e prestazioni rispettivamente della **Tav. Z-1** e **Tav. Z-2** allegate al suddetto **D.M. 17/06/2016** e secondo i parametri riportati nell'allegato/i **"PROSPETTO CALCOLO PARCELLA"**

L'importo posto a base di gara è distinto come segue :

- **PRESTAZIONE OBBLIGATORIA: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA** : €. 208.732,91 soggetto a ribasso d'asta;
- **PRESTAZIONI OPZIONALI AREA ESTERNA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** : €.20.686,30 soggetto a ribasso
- **PRESTAZIONI OPZIONALI FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**: €. 28.946,71 soggetto a ribasso d'asta

2. Il corrispettivo a percentuale, come da offerta economica, sarà applicato all'importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, risultante dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, utilizzando i medesimi parametri di calcolo di cui al comma 1.

Art. 12. Modalità di corresponsione dell'onorario

PAGAMENTI IN ACCONTO

Il corrispettivo da liquidare è determinato nella misura di **8/10** di quanto risultante dal progresso dell'importo dei lavori eseguiti, desunto dai successivi stati di avanzamento lavori risultanti dalla relativa contabilità emessa dal Direttore dei lavori. Sui singoli corrispettivi maturati sarà operata una ritenuta pari allo 0,5% ai sensi dell'art. 30, c. 5 D.Lgs. n. 50/16;

Il corrispettivo come sopra determinato sarà posto in liquidazione previa:

12.1.a) Acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva del Professionista;

12.1.b) Attestazione di conformità del servizio prestato rilasciata da parte del RUP (attestazione che equivale ad autorizzazione all'emissione della fattura), entro 30 gg. dalla ricezione in forma completa della documentazione presentata dal Professionista di cui al precedente art. 8 comma 1 let. L) (**MOD. 9.1.14** o simile), fatti salvi eventuali impedimenti contestati formalmente al Professionista in riferimento agli ulteriori obblighi contrattuali disattesi e/o documentazione ritenuta carente e/o non conforme di cui al presente disciplinare. *L'accettazione da parte del RUP è tacita qualora decorsi i 30 gg dalla presentazione della documentazione non siano state formalizzate contestazioni in merito.*

Il corrispettivo maturato sarà liquidato entro 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura autorizzata dal Rup, ovvero dalla data di emissione dell'attestazione di cui al precedente punto 12.1.b) qualora la data di fattura sia anteriore a quella dell'attestazione stessa

PAGAMENTO A SALDO

Il residuo quinto del corrispettivo maturato, comprensivo delle ritenute pari allo 0,5%, nulla ostando, sarà posto in liquidazione previa:

12.1.c) Acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva del Professionista;

12.1.d) Attestazione di conformità del servizio prestato rilasciata da parte del RUP (attestazione che equivale ad autorizzazione all'emissione della fattura/parcella) , entro 30gg. dalla ricezione, della documentazione presentata dal Professionista di cui al precedente art. 9 (**MOD. 9.1.11** o simile), fatti salvi eventuali impedimenti contestati formalmente al Professionista in riferimento agli ulteriori obblighi contrattuali disattesi e/o documentazione ritenuta carente e/o non conforme di cui al presente disciplinare;

Il corrispettivo come sopra determinato sarà liquidato entro 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura autorizzata dal Rup, ovvero dalla data di accettazione di cui al precedente punto 12.1.d) qualora la data di fattura sia anteriore a quella di accettazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Affidatario, previa autorizzazione del Rup, emetterà regolare fattura fiscale.

In base alle vigenti disposizioni normative l'affidatario è obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. e pertanto, nell'ambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture emesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/13 (Fatturapa) contenenti, inoltre, l'informazione relativa allo specifico Codice Univoco di Ufficio di seguito specificato: **C7QIPE**, onde consentire al sistema di intercambio gestito dalla Agenzia delle Entrate, il corretto recapito delle stesse.

Per i pagamenti di fatture inerenti la esecuzione del presente contratto troverà applicazione la modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal D.P.R. 633/72 .

Art. 12 Bis Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Coordinatore per l'esecuzione incaricato assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 13. Penali

1. Saranno sanzionati con l'applicazione della penale di cui al successivo comma 2 i seguenti comportamenti:
 - a) **Mancato invio** delle comunicazioni/documentazioni/segnalazioni indicate nel precedente articolo 8. Si considererà "mancato invio" un invio effettuato con più di 5 (cinque) giorni lavorativi di ritardo.
 - b) **Mancata** consegna dei documenti previsti dall'art. 9 (ultimazione lavori). Si considererà "mancato invio" un invio effettuato con più di 5 (cinque) giorni lavorativi di ritardo.
 - c) **Sopralluoghi non effettuati dal titolare dell'incarico**, anche se effettuati da tecnici del team, rispetto al numero minimo di due sopralluoghi settimanali (salvo preavviso motivato dato al RUP ed al DL).
 - d) **Sopralluoghi non effettuati** dal titolare o da tecnici del team rispetto al numero offerto in sede di gara.
 - e) **Sopralluoghi non effettuati** a seguito di richiesta della DL inviata con 2 gg lavorativi di anticipo.
 - f) **Ritardo** nell'invio delle comunicazioni / documentazioni/segnalazioni indicate nel precedente articolo 8.
 - g) **Ritardo** nella consegna dei documenti previsti dall'art. 9 (ultimazione lavori).
2. Ogni eventuale ritardo e/o mancanza, rispetto alle attività sopra indicate, ascrivibile al coordinatore per l'esecuzione e non motivato da esigenze o problematiche riconosciute dal Responsabile del procedimento, comporterà l'applicazione di una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni, pari a:
 - a) **Mancato invio** delle comunicazioni/documentazioni/segnalazioni pari all'1 (uno per mille).
 - b) **Mancata** consegna dei documenti previsti dall'art. 9. Pari all'1 (uno per mille).
 - c) **Sopralluoghi non effettuati dal titolare dell'incarico**. Pari allo 0.5 (zero virgola cinque per mille).
 - d) **Sopralluoghi non effettuati** dal titolare o da tecnici del team. Pari allo 0.5 (zero virgola cinque per mille).
 - e) **Sopralluoghi non effettuati** a seguito di richiesta della DL. Pari allo 0.5 (zero virgola cinque per mille).
 - f) **Ritardo** nell'invio delle comunicazioni / documentazioni/segnalazioni indicate nel precedente articolo 8. Pari allo 0.2 (zero virgola due per mille).
 - g) **Ritardo** nella consegna dei documenti previsti dall'art. 9 (ultimazione lavori). Pari allo 0.2 (zero virgola due per mille).

Nel caso in cui la somma di tutte le penali applicate superi il 10% dell'onorario presuntivamente determinato, l'Amministrazione potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente disciplinare senza che il coordinatore per l'esecuzione possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi.

1. In riferimento a quanto rappresentato ai precedenti commi, si precisa che il sito dei lavori cui il presente incarico è rivolto, è sottoposto ad accesso da parte di organi esterni di controllo incaricati dalla Amministrazione e preposti alla verifica periodica circa la corretta gestione del cantiere in merito rispettivamente alle procedure dello schema di certificazione "Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici", alle procedure di cui alla certificazione "ISO 14001 e Regolamento di Gestione EMAS" e alle procedure del Sistema Gestione Qualità di cui alla norma "ISO 9001", a cui l'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha aderito. Qualora, in esito ad uno o più dei controlli da parte dei soggetti esterni sopra illustrati, siano segnalati e certificati inadempimenti contrattuali, qualificabili come non conformità gravi in tema di sicurezza da parte di esecutori dei lavori a qualsiasi titolo, ascrivibili a mancato rilievo secondo le modalità di cui al precedente art. 8 c. 12 let. c) o a carente presidio da parte del Coordinatore per l'esecuzione a termini del presente Capitolato e non motivati da esigenze o problematiche riconosciute dal Responsabile del procedimento, verranno applicate le penali e le disposizioni di cui al precedente comma 2, previa contestazione scritta al Coordinatore stesso.
2. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del coordinatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 14. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Saranno a carico del coordinatore per l'esecuzione le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa, ad eccezione del contributo integrativo per la cassa di previdenza e dell'I.V.A., alle aliquote di legge, che saranno a carico dell'Amministrazione.
2. Il coordinatore per l'esecuzione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.
A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna.
3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15. Risoluzione dell'incarico

1. Qualora a proprio insindacabile giudizio l'Amministrazione Comunale ritenga di non dare ulteriore corso allo sviluppo delle attività oggetto del presente incarico avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'affidatario a cui spetta il solo rimborso per il lavoro fino a quel momento svolto in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
2. Per il lavoro svolto l'affidatario sarà compensato, dopo l'approvazione o la presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale di quanto prodotto, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, sulla base di un esame in contraddittorio tra R.U.P. e Professionista / Affidatario.
3. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente l'incarico in ogni momento quando il soggetto incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero quando il soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. In questi casi saranno corrisposti all'affidatario unicamente i compensi relativi alle attività eseguite (in relazione allo stato di avanzamento dei lavori) senza alcuna ulteriore maggiorazione e fatta salva la richiesta di eventuali danni subiti dall'Amministrazione a seguito del comportamento non corretto dell'affidatario.
4. La risoluzione di cui al presente articolo avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. Nelle ipotesi di cui al primo comma la comunicazione dovrà pervenire all'affidatario con trenta giorni di preavviso, mentre nelle restanti ipotesi la risoluzione avrà effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 16. Rinuncia incarico

Qualora il coordinatore per l'esecuzione non porti a compimento l'incarico di cui al presente disciplinare, l'Amministrazione, in relazione al progressivo dei lavori appaltati, tratterà sul corrispettivo dovuto importo pari al 20%, salvo che non ricorrano cause di forza maggiore.

Art. 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. E' onere del coordinatore per l'esecuzione provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare. Il coordinatore per l'esecuzione solleva espressamente fin d'ora l'Amministrazione da qualunque rivalsa per eventuali

incidenti che potrebbero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il lavoro nei cantieri dell'Amministrazione.

3. Il coordinatore per l'esecuzione si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico.

Art. 18. Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative all'espletamento del presente incarico che non possano essere composte in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria entro la cui circoscrizione ha sede il Comune di Ravenna.

Art. 19 – Registrazione

Il presente documento contrattuale è soggetto ad IVA ed è pertanto registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.86 N. 131.

Art. 20. Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidato, il coordinatore per l'esecuzione eleggerà domicilio presso la Residenza Municipale di Ravenna.

Art. 21. Efficacia del disciplinare

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il coordinatore per l'esecuzione nella sua interezza, mentre diventerà tale per l'Amministrazione solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 22- Spese contrattuali

"Tutte le spese relative al contratto soggetto ad I.V.A. e consequenziali sono a carico del contraente, che espressamente le assume.

Art. 23. Allegati

PROSPETTO CALCOLO PARCELLA

I moduli uniti al presente disciplinare costituiscono una parte integrante del disciplinare stesso.

MODELLI BASE

- 1) Lista di controllo del Fascicolo dell'opera (MOD 9.1.11)
- 2) Lista di controllo del Piano Operativo della Sicurezza (MOD. 9.1.12)
- 3) Verbale di sopralluogo in cantiere (MOD 9.1.13)
- 4) Lista di controllo attività C.S.E. (MOD 9.1.14)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Il coordinatore per l'esecuzione, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile i seguenti articoli del presenti clausole contrattuali:

art. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

art. 6 - LE PRESTAZIONI DA FORNIRE

art. 7 - ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O ALL'INIZIO DEI LAVORI

art. 8 - ADEMPIMENTI NEL CORSO DEI LAVORI

art. 8 bis – MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA ATTIVITA' SVOLTA DAL COORDINATORE

art. 11 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL' ONORARIO ;

art. 12 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'ONORARIO;

art. 12 bis – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

art. 13 - PENALI;

Il coordinatore per l'esecuzione
